

La cremazione nel codice di diritto canonico del 1917 e del 1983/parte I

di Zbigniew Suchecki (*)

Introduzione

In primo luogo, nel titolo riguardante le esequie ecclesiastiche, il legislatore sottolinea che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti ⁽¹⁾; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (c. 1176 § 3) ⁽²⁾.

Nella presente trattazione cercheremo di approfondire ed analizzare la pia consuetudine della Chiesa di seppellire i corpi dei defunti, per poter comprendere meglio la mitigazione delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1917 che vietavano la cremazione. L'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem* emanata il 5 luglio 1963 ⁽³⁾, pur non approvando oggettivamente la cremazione come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, soggettivamente ritiene che può essere tollerata la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. Così, mentre colui che in precedenza optava per la cremazione era ritenuto sostanzialmente contrario alla Chiesa e la cremazione veniva appunto ritenuta la massima espressione di tale contrarietà ⁽⁴⁾, attualmente, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità a favore dell'applicazione della cremazione, le disposizioni della Chiesa non si oppongono, alle intenzioni della persona che voglia essere cremata. Lo Schema, rinnovato e approfondito, del rito esequiale ha preso in considerazione l'istruzione e le decisioni di Paolo VI a proposito delle esequie di coloro che saranno cremati. "Anche questa possibilità è considerata, con le debite cautele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede" ⁽⁵⁾.

1. La cremazione nella Bibbia

La disciplina canonica e il magistero della Chiesa si ispirano fondamentalmente alla rivelazione biblica. La riflessione dottrinale cristiana sulla morte e sulla sepoltura furono progressivamente ar-

ricchite e sistematizzate fin dai primordi. I primi cristiani accettarono l'idea ebraica di rispetto del corpo. Il popolo dell'antica Alleanza non aveva mai ammesso la cremazione, perché essa contrastava con la sua concezione filosofico-religiosa della morte, profondamente radicata nella *forma mentis* della gente comune ⁽⁶⁾.

1.1. Cremazione inflitta per i delitti

Il fuoco, nell'Antico Testamento era considerato come mezzo di purificazione. L'idea che il fuoco purifica aveva un posto particolare nel culto. Sull'altare dell'olocausto il fuoco doveva essere acceso perennemente ⁽⁷⁾. L'uso liturgico del fuoco con il suo simbolismo, si inserisce profondamente nella mentalità ebraica e quindi nella prassi della comunità, così che vengono elaborate le norme che, proprio per quanto riguarda la morte e la sepoltura, dovevano tenere conto nella maniera più stretta possibile delle condizioni culturali e degli usi particolari.

La cremazione dei corpi è sconosciuta dalla liturgia funebre in Palestina; al contrario, la sepoltura era un uso quasi generale. Gli Israeliti seppellivano i propri morti con grande cura, osservando le prescrizioni enunciate in occasione della morte e della sepoltura. La cremazione era oltretutto considerata come la massima pena, inflitta per gravi reati. In base a profonde convinzioni, con la cremazione delle persone che commettevano reati si perdeva definitivamente traccia della loro presenza. Ispirandosi ad alcune prescrizioni mosaiche, venivano così cancellati diversi peccati in mezzo al popolo.

Da parecchi brani della S. Scrittura si ritiene che la cremazione offende e viola i corpi e le consuetudini contenute nella tradizione del popolo. In base alla mentalità ebraica che non disgiunge l'anima dal corpo, si ha il divieto della cremazione: l'incinerazione è considerata un crimine ⁽⁸⁾. In tal caso, il rituale funebre che si svolgeva fuori le mura della città concentrato in un luogo ben determinato, comprendeva solo la sepoltura.

Rimane comunque da spiegare un caso molto difficile e unico nella Bibbia: quello della cremazione di Saul e dei suoi figli, eseguita dagli abitanti di Iabesh di Gàlaad prima di seppellirne le ossa.

(*) Sacerdote francescano conventuale dottore in *Utroque Iure* presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Dal 1993 è professore di *De sanctionibus in Ecclesia* presso la Pontificia Università Lateranense. Inoltre è docente nella Pontificia Facoltà di S. Bonaventura – *Seraphicum*, delle discipline codicili *De normis generalibus*, *De Ecclesiae munere docendi*, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, *De sanctionibus in Ecclesia* *De Processibus*, come anche del *Diritto costituzionale della Chiesa*.

(1) Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma, 1990; Id., *La cremazione nel diritto comparato, in Utrumque Ius. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, Vitam Impendere Magisterio: Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe di Mattia, O.F.M. Conv.* (A cura di D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.M.F.), Roma, 1993, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 111-167; Id., *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris*, 66 (1993) pp. 653-727; Id., *Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym*, in *Prawo Kanoniczne*, 36 (1993), fasc. 1-2, pp. 145-159; Id., *La Massoneria e le sanzioni della Chiesa*, in *Aa.Vv., Liber Amicorum Mons. Biffi: scritti in onore di Mons. Franco Biffi*, Roma, 1994, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 157-209; Id., *La cremazione nel Diritto Canonico e Civile*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1995; Id., *La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1997; Id., *La cremazione dei corpi nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983. (Studio storico-giuridico)*, in *Aa.Vv., I problemi cimiteriali nell'Europa postindustriale*, (Atti del convegno 24-25 maggio 1997 – Portoferraio [Isola d'Elba]), Bologna, 1997, pp. 131-211; Id., *Le sanzioni Penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363)*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1999; Id., *Il processo penale giudiziario, in I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali*, XXV Incontro di studio Centro Universitario "Villa S. Giuseppe" Torino 29 giugno – 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) ed. Glossa, Milano, 1999, vol. 7, pp. 227-265.

(2) Per la prima volta il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica menziona esplicitamente la cremazione dei cadaveri e riporta in nota il c. 1173, § 3 del CIC 1983, dove si afferma: "La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi", in *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Roma, 1992, n. 2301.

(3) S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5.7.1963) in AAS 56 (1964) pp. 822-823.

(4) S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS, 19 (1886) p. 46. S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886) in ASS, 25 (1892-93) p. 63. Lo stesso decreto è stato di nuovo ristampato dalla S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön, nn. 3276-3279. S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. Pontificia Commissio ad Codicis canones authenticè interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282-283.

(5) Allocutio Summi Pontificis Paulus VI, die 14 octobris 1968, peculiari Audientia exceptit in Aula Concistorii, participantibus XI Sessionem plenariam "Consilii" quod ita allocutus est: *Le esequie. Esequie di coloro che saranno cremati*, in *Notitiae*, 4 (1968) pp. 353-354.

(6) Cfr. R.W. KLEIN, *1 Samuel*, in *Word Biblical Commentary* vol. 10, Waco, 1983, p. 290; J. MAUCHLINE, *1 and 2 Samuel*, in *New Century Bible*, London, 1971, p. 193; C.S., *De crematione corporis humani praesens questio*, in *Periodica* 18 (1929) pp. 62-82.

(7) "Il fuoco sarà tenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere; il sacerdote vi brucierà legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e vi brucierà sopra il grasso dei sacrifici. Il fuoco dev'essere sempre tenuto acceso sull'altare, senza lasciarlo spegnere" (Lv 6, 5-6).

(8) J. MAUCHLINE, *1 and 2 Samuel*, in *New Century Bible*, London, 1971, p. 193.

1.2. Cremazione di Saul e dei suoi figli

In materia di sepoltura nella Bibbia, bisogna prendere in considerazione l'unico caso di cremazione non completa "perché di fatto (gli abitanti di Iabesh di Gàlaad) ebbero l'avvertenza d'arrestare la cremazione al momento in cui fosse possibile raccogliere le ossa che poi, al solito inumarono" ⁽⁹⁾, per il quale è difficile trovare una ragionevole spiegazione ⁽¹⁰⁾. Gli abitanti di Iabesh di Gàlaad compiono il gesto di bruciare i cadaveri di Saul e dei suoi figli, prima di seppellirne le ossa: "Allora tutti gli uomini valorosi si mossero: partirono nel pieno della notte e sottrassero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Beisan, li portarono a Iabesh e qui li bruciarono. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco che è in Iabesh e fecero digiuno per sette giorni" (1 Sam 31, 12-13). Il gesto, compiuto in base alle chiare disposizioni ebraiche, appare come un abuso o una eccezione alla consuetudine di seppellire i morti. La cremazione presso le altre culture e civiltà antiche, anche in diversi periodi della loro esistenza, è radicata sulla ferma credenza dell'immortalità dell'anima e di una vita futura più felice per coloro che l'hanno meritata. Tuttavia, il Cronista esclude dalle sue fonti il brano di 1 Sam 31, 12 ⁽¹¹⁾. Nel testo parallelo di 1 Cron 10, 11-12, il passo sulla cremazione del corpo di Saul e dei suoi figli è stato ommesso ⁽¹²⁾: "Quando gli abitanti di Iabesh vennero a sapere ciò che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti i loro guerrieri andarono a prelevare il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli e li portarono in Iabesh; seppellirono le loro ossa sotto la quercia in Iabesh, quindi digiunarono per sette giorni?".

La maggior parte degli studiosi competenti in materia, rimane perplessa di fronte al gesto compiuto e giudica l'atteggiamento degli abitanti di Iabesh di Gàlaad come un caso difficile, affermando che "il fatto appare come un'infrazione all'uso" ⁽¹³⁾. In secondo luogo le opinioni che danno rilievo soprattutto all'aspetto negativo del gesto degli abitanti di Iabesh di Gàlaad nei confronti di Saul e dei suoi figli, definendolo come una pena per le conseguenze delle opere compiute in vita, non sono fondate. Il rito svolto in modo solenne da quelle persone valorose, con successivo digiuno di sette giorni non può essere paragonato alle punizioni inflitte da parte dei Moabiti al re di Edom quando le sue ossa furono bruciate nella calce (Am 2,1). Dopo la sua consacrazione a re di Giuda, avendo saputo che gli uomini di Iabesh di Gàlaad avevano sepolto Saul, Davide inviò messaggeri agli uomini di Iabesh di Gàlaad per dir loro: "Benedetti voi dal Signore, perché avete fatto quest'opera di misericordia al vostro signore, a Saul, e gli avete dato sepoltura. Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà. Anch'io farò a voi del bene perché avete compiuto quest'opera (2 Sam 2, 4-6)". Altrimenti, ossia in

situazione non analoga, la sepoltura con l'uso della cremazione violava l'antica consuetudine e di conseguenza si presentava come un crimine abominevole che invocava l'ira di Dio ⁽¹⁴⁾.

K.L. Chafin non affronta direttamente il problema della cremazione, parla invece in termini generali della sepoltura di Saul come segno di riconoscenza degli abitanti di Iabesh per il favore che Saul aveva loro ottenuto: la liberazione ⁽¹⁵⁾. In realtà, secondo questo autore, la cremazione di Saul e dei suoi figli esprimeva un gesto di misericordia che scaturiva dalla loro gratitudine per la liberazione dovuta all'intervento di Saul nella regione di Gilead.

Nei testi citati, il problema non è quello di definire se la cremazione delle salme di Saul e dei suoi figli è stata inflitta come pena, ma perché sia stato usato quel tipo di sepoltura.

J.M. Lagrange sottolinea che i corpi sono stati cremati senza bruciarne le ossa, per evitare il rapido processo di decomposizione. In questo modo, la successiva sepoltura delle ossa avrebbe permesso una durata di conservazione più lunga ⁽¹⁶⁾.

Si dovrebbe evitare di confondere tra loro due riti: la cremazione non completa, nella quale rimangono le ossa, e l'altro servizio funebre liturgico del bruciare l'incenso (Ger 34,5; 2 Cr 16,14; 21,19). Il primo rito è molto diverso dal secondo, ossia il fuoco acceso in occasione della morte dei re, allorché si usava bruciare incenso e profumi presso il cadavere ⁽¹⁷⁾.

Secondo H.W. Herzberg, gli abitanti di Iabesh di Gàlaad avevano incenerito il corpo di Saul e dei suoi figli per l'aspetto orribile dei loro cadaveri dopo l'umiliazione subita da parte dei nemici ⁽¹⁸⁾. La brutale esposizione in pubblico era il disprezzo più crudele dovuto a una morte vergognosa, che concordava con gli usi antichi del vicino Oriente ⁽¹⁹⁾. Si prende anche in considerazione l'ipotesi, accettata anche da diversi studiosi, che nella Regione di Gàlaad fosse effettivamente praticata la cremazione ⁽²⁰⁾. È un dato tuttora controverso se gli Israeliti abitassero al di là del Giordano. Il territorio chiamato con il nome di Gàlaad non è sempre stato lo stesso; un tempo faceva parte del regno di Og e di Bashan.

Per non lasciare i corpi senza sepoltura, cosa che provocava grandi maledizioni, I.C. Schroeder spiega che gli abitanti di Iabesh di Gàlaad prendevano i corpi maltrattati e li seppellivano avendoli inceneriti parzialmente ⁽²¹⁾.

Le diverse ipotesi, alla luce delle scoperte archeologiche, ci aiutano ad affermare con sicurezza che la sepoltura in forma di cremazione dei cadaveri non era comune a tutti. La maggioranza delle necropoli antiche, rinvenute durante le ricerche archeologiche, ci testimonia che l'inumazione dei cadaveri era più generalizzata ⁽²²⁾.

Probabilmente gli abitanti di Iabesh di Gàlaad, sotto l'influsso della

(9) G. BRESAN, *Samuele*, in *La Sacra Bibbia*, Torino-Roma, 1954, p. 456.

(10) R. DE VAUX, *Le istituzioni dell'antico testamento*, Torino, 1977, pp. 65-67. La cremazione dei corpi presso gli ebrei - spiega H.J. Stoebe - rimane ancora una domanda difficile, poiché subito dopo segue il funerale delle ossa, H.J. STOEBE, *Das erste Buch Samuelis*, in *Kommentar zum Alten Testament*, vol. 8, pars. 1, Gütersloh, 1973, pp. 531-532.

(11) H. CAZELLES, *Les Livres des Chroniques*, Paris, 1961, pp. 150-152. Alla luce dei diversi studi dedicati al 1 Sam. non possiamo accettare le affermazioni di P.K., Jr., McCarter, il quale osserva che 1 Cr 10,12b non menziona la cremazione di Saul spiegando questa lacuna soltanto come una probabile aggiunta secondaria e tardiva al testo di 1 Sam; cf. P.K., Jr., McCarter, *1 Samuel*, in *The Anchor Bible*, vol. 8, New York, 1980, p. 442.

(12) W. ELSLIE, *The Books of Chronicles*, Cambridge, 1916, p. 67; K. GALLING, *Die Bücher der Chronik, Esra, Nehemia*, Göttingen, 1954, pp. 48-50.

(13) R. DE VAUX, *Le istituzioni dell'Antico Testamento*, Torino, 1977, pp. 65-67; E. CURTIS, A. MADSEN, *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Chronicles*, New York, 1910, pp. 82-83. R.W. KLEIN, *1 Samuel*, in *Word Biblical Commentary*, vol. 10, Waco, 1983, p. 290; R.P. GORDON, *1 & 2 Samuel. A Commentary*, Exeter, 1986, p. 203; l'a. ritiene che gli abitanti di Iabesh bruciarono i corpi in circostanze speciali, e che questo sarebbe un raro esempio di cremazione tra gli Israeliti nell'Antico Testamento.

(14) Cfr. Am 2, 1.

(15) K.L. CHAFIN, *1 & 2 Samuel*, Dallas, 1989, p. 234.

(16) J.M. LAGRANGE, *Etudes sur les religions semitiques*, Paris, 1905, pp. 35-60.

(17) "Morirai in pace e come si bruciarono aromi per i funerali dei tuoi padri, gli antichi re di Giuda che furono prima di te, così si farà per te" (Ger 34, 5); "Lo seppellirono nel sepolcro che egli si era scavato nella città di Davide. Lo stesero su un letto pieno di aromi e profumi lavorati da un esperto di profumeria; ne bruciarono per lui una quantità immensa" (2 Cron 16, 14).

(18) H.W. HERZBERG, *Die Samuelbücher*, in *Das Alte Testament Deutsch*, Göttingen, 1960, vol. 10, p. 190. La stessa tesi viene ribadita da G. BRESAN: "è spontaneo pensare che questa semicremazione era causata dallo stato avanzato di putrefazione dei cadaveri che avrebbe reso difficile le cerimonie funebri", G. BRESAN, *Samuele*, in *La Sacra Bibbia*, Torino-Roma, 1954, p. 456.

(19) "Ma come fecero i Filistei facevano gli Egiziani e faranno gli Assiri. Dopo che Amen-hotep II (ca. 1447-1421 a.C.) ebbe ucciso di sua mano a colpi di clava sei principi da lui vinti, i cadaveri "furono appesi sulla faccia del muro di Tebe". E Sennacherib (740-681), a proposito dei maggiorenti di Egrôn, ribellatisi dice: "Ho appeso i loro cadaveri alle torri delle mura", G. BRESAN, *Samuele*, in *La Sacra Bibbia*, cit., p. 455.

(20) J. LACH, *Księga Samuela*, Poznań-Warszawa, 1973, p. 311.

(21) J.C. SCHROEDER, *The interpreter's Bible*, New York, 1953, p. 1040.

(22) L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni con speciale riferimento all'igiene*, Bergamo, 1932, pp. 16-20.

cultura dei Sumeri e degli Accadi di razza semitica, stabilitisi nella bassa Mesopotamia, hanno praticato la cremazione⁽²³⁾. I più antichi abitanti della Mesopotamia ebbero grande influenza sulla cultura delle popolazioni di Iabesh nel Gàlaad. Nel 3000 a.C., i Sumeri appaiono organizzati in città, che sono comunità del tempio. Accanto al tempio costruivano la torre a gradinate, la cosiddetta "ziqqurat" che nella parte inferiore comprendeva i cimiteri, ove sono state trovate le urne con ceneri. Successivamente l'impero di Sumer fu distrutto da un'invasione accadica che ne ereditò la cultura.

Il grande contributo dei Sumeri alla civiltà mesopotamica comprende la concezione della vita cittadina e della organizzazione civica con le sue varie leggi. Gli scribi del tempio di Nippur, accanto al quale vennero trovate diverse urne, sembra comunque abbiano fatto un tentativo intenzionale di raccogliere l'intera tradizione sumerica⁽²⁴⁾. La religione dei Sumeri ebbe un'influenza decisiva sulla religione degli altri popoli semitici della Mesopotamia.

La cremazione era da essi ritenuta un privilegio per i sacerdoti e per un gruppo ristretto di nobili. A.F. Rainey ha suggerito che i riti funebri descritti erano quelli che si svolgevano in onore degli eroi nel mondo greco⁽²⁵⁾. Si adempiva lo stesso rito soltanto per i principi degli Hittiti, nel 1500 a.C. circa. Analogamente, venne praticata la cremazione per Saul, quando il suo esercito fu sconfitto ed egli fu ucciso con i suoi tre figli nella battaglia del monte Gelboe. Lo scopo principale di questo rito funebre era assicurare a Saul una degna sepoltura. Il recupero del suo corpo da Beisan, per opera degli uomini di Iabesh in Gàlaad, attesta la loro gratitudine. La liberazione compiuta da Saul a favore di Iabesh nel Gàlaad dall'attacco di Ammon di Nakhsh dimostra quanto Saul fosse degno della gratitudine di quel popolo. Gli abitanti di Iabesh di Gàlaad agivano secondo le loro usanze, e ciò viene affermato dalla testimonianza del re Davide, il quale non condanna il loro comportamento nei confronti di Saul e dei suoi figli. Anzi, egli ci offre un'accettabile soluzione di questo enigma, quando intervenne opportunamente in tale questione del tutto particolare, inserendola nella mentalità ebraica, e sottolineando il dato che si procedeva successivamente alla sepoltura tradizionale: "Davide andò a prendere le ossa di Saul e quelle di Gionata suo figlio presso i cittadini di Iabesh di Gàlaad, i quali le avevano portate via dalla piazza di Beisan, dove i Filistei avevano appeso i cadaveri quando avevano sconfitto Saul sul Gelboe. Egli riportò le ossa di Saul e quelle di Gionata suo figlio; poi si raccolsero anche le ossa di quelli che erano stati impiccati. Le ossa di Saul e di Gionata suo figlio, come anche le ossa degli impiccati furono sepolte nel paese di Beniamino a Zela, nel sepolcro di Kis, padre di Saul; fu fatto quanto il re aveva ordinato. Dopo, Dio si mostrò placato verso il paese" (2 Sam 21, 13-14).

Nella situazione qui descritta e alla luce dell'attuale maturazione delle diverse conoscenze scientifiche, l'azione funeraria svolta dagli abitanti di Iabesh di Gàlaad non appare come un tipo nuovo di sepoltura che comporta la cremazione⁽²⁶⁾. Di fronte al problema della morte, la cremazione dei cadaveri, posta nel contesto culturale delle rispettive religioni, è caratterizzata dalla contemporanea presenza di diverse motivazioni a sostegno della sua pratica.

2. Prime disposizioni della S. Sede nei confronti della cremazione

La questione della cremazione dei cadaveri, pur non essendo contraria alla Sacra Scrittura, non fu né risolta né definita con un dogma di fede. Tuttavia, l'argomentazione con cui la cremazione veniva proposta dai suoi sostenitori obbligò il S. Ufficio a dei pronunciamenti. Nei primi documenti la Santa Sede aveva dichiarato che la cremazione è contraria alla tradizione dei cristiani e il S. Ufficio, a tal proposito, aveva emanato, decreti, risposte e istruzioni.

2.1. Divieto d'appartenenza alle società crematorie

Un primo documento sotto forma di decreto, *Quoad cadaverum cremationes*, del 19.5.1886, nella maggior parte del suo contenuto, domanda ai cristiani di conservare l'antica consuetudine del solenne rito dell'inumazione, consacrato dalla Chiesa⁽²⁷⁾. Ivi, la S.C.S.R.U. Inquisitionis risponde a due principali domande: se era permesso ai fedeli di iscriversi alle società crematorie e se fosse consentito l'incenerimento del proprio corpo o quello dei parenti:

"Qu: I. *An licitum sit nomen dare societatis, quibus propositum est promovere usum comburendi hominum cadavera?*;

Qu: 2. *An licitum sit mandare, ut sua aliorumve cadavera comburantur?*".

"Ad I. *Negative, et si agatur de societatis massonicae sectae filialibus, incurri poenas contra hanc latas*".

Ad 2. *"Negative"* (28).

Anzitutto, quindi, la S.C.S.R.U. Inquisitionis si limitò ad una dichiarazione. In un periodo nel quale l'idea di cremazione andava espandendosi, e in risposta a domande che ponevano molti cristiani in uno stato d'incertezza, l'organo ufficiale della S. Sede dichiarava che tutte le società con interessi di propaganda anticristiana della cremazione, e soprattutto le sette massoniche o ad esse associate, incorrono in pene stabilite contro di esse: "*si agatur de societatis massonicae sectae filialibus, incurri poenas contra hanc latas*" (29). Pur aggiungendo: "invero una società crematoria, non è con ciò stesso una società massonica, e neanche si può sostenere che le società crematorie siano per sé una emanazione necessaria della massoneria". "Sta però il fatto che tutti i più scalmanati fautori della cremazione erano materialisti e massoni, e pur colorando sotto il pretesto dell'igiene la loro propaganda, intendevano realmente scalzare dai fedeli la speranza della resurrezione dei corpi e allontanarli dai pensieri salutari dell'al di là, che la morte qualunque morte – o suscita o risveglia. Quindi di fatto si poteva ben considerare la cremazione come "un numero" del programma scristianizzatore della massoneria" (30).

Le sanzioni previste furono dunque la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica. Il bene pubblico, e in particolare l'obbligo di evitare lo scandalo tra i cristiani, attirati da queste associazioni, condussero il S. Ufficio a indicare ai fedeli di rifiutare l'iscrizione. Tuttavia, sia i maggiori esponenti di esse, sia i semplici aderenti, osservando la risposta del 2 dicembre 1840: *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, ottennero ugualmente la sepoltura ecclesiastica, purché avessero dato chiari segni di contrizione almeno in *articulo mortis*:

"*An liceat celebrare parentalia, et ecclesiasticam sepulturam concede-*

(23) R.P. GORDON, *1 & 2 Samuel. A Commentary*, Exeter, 1986, p. 204.

(24) Ibid..

(25) R.W. KLEIN, *1 Samuel*, in *Word Biblical Commentary*, vol. 10, cit., p. 290.

(26) Cfr. H.W. HERZBERG, *Die Samuelbücher*, in *Das Alte Testament Deutsch*, Göttingen, 1960, vol. 10, p. 190; J. LACH, *Księga Samuela*, Poznań-Warszawa, 1973, p. 311.

(27) S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

(28) "Non pauci sacrorum Antistites cordatque Christifideles animadvertentes, ab hominibus vel dubia fidei, vel massonicae sectae addictis magno nisu hodie contendit, ut ethicorum usus de hominum cadaveribus comburendis instauraretur, atque in hunc finem speciales etiam societates ab iisdem institui: veriti, ne eorum artibus et cavillationibus fidelium mentes capiantur, et sensim in eis imminuatur existimatio et reverentia erga christianam constantem et solemnibus ritibus ab Ecclesia consecratam consuetudinem fidelium corpora humandi: Ut aliqua certa norma iisdem fidelibus praesto sit, qua sibi a memoratis insidiis caveant" in S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886), p. 46.

(29) S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886), p. 46. CH.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington, 1941, pp. 75-77; M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, Taurini-Romae, 1941, vol. 2, p. 35.

(30) E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, in *Perfice Munus*, 2 (1927) p. 117.

re iis qui ante exitum receperunt Sacramenta, attamen sectae massonicae nomen dederunt, et in feretro tenent sectae eiusdem emblemata.

R. Affirmative, servata forma Innocentii III Cap. A nobis, De sent. excomm., ablatis insignis sectae ab Ecclesia damnatae, et dummodo appositio emblematum demandata non fuerit a defuncto post receptionem Sacramentorum, vel ab eodem fuerit revocata; et moveantur statim cognita eorum appositione, et omnino ante associationem cadaveris. Moneatur confessorii loci de obligatione exigendi retractationem ante sacramentalem absolutionem" (31).

Le condanne delle sette massoniche e della cremazione, suscitavano dubbi di natura giuridico-pastorale, nelle coscienze, infatti qualcuno domanda delle precisazioni:

"Qu: 1. *Que toute personne qui aurait été assistée d'un prêtre, ou qui aurait demandé l'assistance d'un prêtre à l'heure de la mort, reçoive la sépulture ecclésiastique. Voilà la première règle, et je crois qu'il est impossible dans ce pays-ci d'agir autrement. Le fait d'avoir cherché à se réconcilier à l'Eglise, même à l'heure de la mort, doit être regardé comme une réparation suffisante pour autoriser la sépulture ecclésiastique, et je n'oserai pas faire autrement. J'espère donc que V.E. approuvera cette première règle.*

2. *Que si le corps d'un maçon défunt était porté à la loge massonique, on ne le reçoive pas à l'église, mais au contraire qu'on doive lui refuser rigoureusement toute prière et cérémonie ecclésiastique"* (32). Come si può osservare da questi testi, di fronte alla cremazione e alle società che propagavano l'incinerazione, appoggiate in prima istanza dalla massoneria, la posizione della Chiesa si fa severa e rigorosa.

2.2. Divieto della cremazione

Per il bene pubblico, e in particolare per la necessità di guidare i fedeli sulla via giusta, il S. Ufficio successivamente proibiva, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, di scegliere la cremazione del proprio cadavere o dell'altrui e di iscriversi alle società aventi per oggetto di propagarla. In modo particolare ci si riferisce alle società massoniche e alle sette loro filiali (33). Nei confronti poi della cremazione, la Congregazione dice: "Negative". È perciò illecito prendere la decisione di far cremare il proprio corpo e quello degli altri (34). Papa Leone XIII invitava quindi in modo particolare gli Ordinari del luogo a istruire e notificare ai loro fedeli le posizioni della Chiesa per evitare la cremazione (35). Gli iscritti alla massoneria, all'opposto, facevano grandi sforzi per introdurla. La Chiesa comunque non aveva mai insegnato che la combustione immediata dei cadaveri *ex natura sua* fosse intrinsecamente illecita. Bensì, in ossequio ad un obbligo di

natura, ella aveva sempre ammesso come forma tradizionale l'inumazione dei cadaveri. Tuttavia, l'uso invalso di seppellire il cadavere dei defunti, veniva di per sé a riprovare la cremazione (36).

3. La cremazione nel codice di diritto canonico del 1917

Nel diritto canonico poco a poco matura una nuova mentalità sistematica e scientifica, nello studio dei testi e nella prassi sul tema qui in analisi. Alle antiche collezioni si aggiungono via via nuove disposizioni di papi, re, concili, dicasteri della Curia Romana. Il sec. XIX è un periodo ricco di grandi acquisizioni per il diritto canonico, con una revisione legislativa e scientifica per la Chiesa latina; è nota la emanazione del *Codex Iuris Canonici* 1917. Si tratta di un corpo di leggi del tutto organico, universale ed esclusivo.

3.1. Riprovazione della cremazione

Le norme, stabilite nei decreti (37) e nelle risposte (38) a proposito della cremazione dei cadaveri, rimasero in vigore fino alla promulgazione di questo codice che stiamo esaminando. Quasi nella stessa precedente forma il legislatore riporta tali documenti ed ulteriormente fa ad essi un esplicito richiamo. Ora, il problema centrale dell'insegnamento della Chiesa in questa materia è espresso nei seguenti canoni: 1203, §§ 1-2; c. 1240, § 1, n. 5.

Il titolo XII *De sepultura ecclesiastica: della sepoltura ecclesiastica* del CIC 1917, collocato nel libro terzo *De Rebus* cioè delle Cose, pone come obbligo grave trasmesso dalla Chiesa e riconfermato nel diritto, quello di seppellire i cadaveri (39) e contemporaneamente riprova la loro cremazione: "Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorum crematione": i corpi dei fedeli defunti devono essere seppelliti, ed è riprovata la cremazione di essi (c. 1203, § 1) (40). In ossequio alla legge naturale, la Chiesa ha sempre ammesso la forma tradizionale dell'inumazione dei cadaveri che, in sede di principio, ritiene sia un dovere verso il defunto (41). Come in passato, nei documenti ufficiali la Chiesa indicava in modo speciale l'inumazione dei cadaveri e ne vietava esplicitamente la cremazione (42), quale distruzione violenta del cadavere tramite il fuoco; così, nel primo canone del CIC 1917, che parla di sepoltura ecclesiastica, essa riprova ancora espressamente la cremazione (43).

Data la forte opposizione della Chiesa alla cremazione, come reazione ai movimenti che la propagavano per le ragioni contrarie alla fede cristiana, manifestando così di negare i dogmi della risurrezione e dell'immortalità dell'anima, le persone che, tramite contratto,

(31) S.C.S. Off., resp., *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, (die 2 dec. 1840), in ASS 26 (1840) p. 641.

(32) S.C.S. Off., resp., *Quoad eos qui nomen dederunt sectae massonicae dubia varia*, (1 aug. 1855), in ASS 27 (1894-95) pp. 576-582.

(33) Ne quis vero error locus fiat, quatenus ex his perniciosis sectis censurae, quae vero prohibitioni tantum obnoxiae sint, certum imprimis est, excommunicatione latae sententiae multari Massonicam alisque eius generis sectas quae capite 2. n. IV Pontificae Constitutionis Apostolicae Sedis designatur, quaeque contra Ecclesiam vel legitimam potestatem machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint, sive non, a suis aedibus secreti servandi iuramentum. Praeter istas sunt et aliae sectae prohibitaе atque sub gravi culpa reatu vitandae, inter quas praecipue recensendae illae omnes, quae a sectatoribus secretum nemini pandendum, et omnimodam oboedientiam occultis ducibus praestandam iureiurando exigunt" in S.C.S.R.U. Inquisitionis, instr., *De secta Massonum*, in ASS 16 (1883) pp. 417-433.

(34) S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46. E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, cit., pp. 117-120; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, cit., 17 (1928) pp. 706-713.

(35) "Factoque de his Sanctissimo Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimum Patrum approbavit et confirmavit, et cum locorum Ordinariis instruendos curret Christianifideles circa detestabilem abusum humana corpora cremandi, utque ab eo gregem sibi concredendum totis viribus deterreat", in S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

(36) T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66.

(37) S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46; S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr., *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

(38) S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.

(39) M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, cit., vol. 2, pp. 35-36.

(40) "Fidelium corpora humani /.../ detestabilem abusum humana corpora cremandi", S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

(41) S.A. MORAN, *La Sepultura Eclesiástica*, in *Comentarios al Código de Derecho Canónico: con el texto latino y castellano*, Madrid, 1963, vol. 2, n. 636, pp. 797-798.

(42) Xaw. WERNZ, P. VIDAL, *Sacramenta-Sacramentalia-Cultus divinus Coemeteria et Sepultura ecclesiastica*, in *Jus Canonium ad Codicis Normam Exactum*, Romae, 1934, vol. 1, pp. 685-691.

(43) "De defunctis humanis. His verbis praecipitur ut corpora fidelium sive terrae pie committantur, sive in loculis seu columbariis (non tamen combusta) reponantur.

In adiunctis tamen extraordinariis, v. g. in luc pestifera, post stragem bellicam, crematio non prohibetur. Lex enim mere ecclesiastica fideles cum tanto incommodo obligare non intendit, praesertim cum crematio in hisce adiunctis intentionem impiam non redoleat, quae una e praecipuis motivis damnationum fuit. Durante tamen bello 1914-1918, omnino non est adhibita et sensui militum repugnare dicebatur", A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, Romae-Brugis-Bruxellens, 1924, n. 511, pp. 299-300.

testamento o qualunque atto, avevano espresso la propria volontà di essere cremate dopo la morte incorrevano in una norma che ignorava qualsiasi atto del genere: "*si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur*": se uno in qualsivoglia modo avrà ordinato che il suo corpo sia cremato è illecito eseguire questa volontà; che se sarà apposta al contratto, al testamento o a qualunque altro atto, si abbia come non posta (comma 1203, § 2) ⁽⁴⁴⁾.

Questa disciplina così severa contro la cremazione è stata presentata in punti molto chiari. I decreti di condanna da parte del S. Officio, emanati in seguito al diffondersi delle Società di Cremazione sostenute ed appoggiate da varie società massoniche ⁽⁴⁵⁾, restano in pieno vigore assieme alle disposizioni del codice, che indicano in quei casi ove la cremazione è voluta e intesa da persone o ambienti come espressione simbolica antireligiosa e concreta, specialmente a conferma della non esistenza dell'aldilà, con la negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione dei corpi, come professione esplicita di materialismo, come significato di estrema ostilità alla fede cristiana, e quindi quale assoluto rifiuto di ogni forma di conforto religioso e di suffragio ⁽⁴⁶⁾.

Alla luce di questo divieto perde forza ogni contratto, testamento o altro atto con cui una persona ordina che il proprio corpo venga cremato. Così facendo si viola la volontà del defunto, rendendola e nello stesso tempo considerandola illecita: "*illicitum est hanc exsequi voluntatem*". E perfino l'esecuzione della volontà del defunto è interpretata e trattata come inesistente ⁽⁴⁷⁾: "*tanquam non adiecta habeatur*". Il 16 gennaio 1920, la S.C. del S. Officio risponde ai "*Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*" ⁽⁴⁸⁾ domande presentate in modo esauriente e suddivise in cinque punti dall'Arcivescovo di Praga. Nella breve risposta, la Congregazione fa un esplicito riferimento ai decreti del 15 dicembre 1886 ⁽⁴⁹⁾ e del 27 luglio 1892 ⁽⁵⁰⁾.

3.2. Privazione della sepoltura ecclesiastica

L'essenza della legislazione e il suo ruolo nella vita della Chiesa e nell'esplicazione della sua potestà mostrano che il diritto vi adempie una funzione strumentale. Infatti, la sua principale finalità, all'interno della Chiesa, pur tenendo conto dello sviluppo e dei cambiamenti sociali, evidenzia anzitutto la caratteristica della coercibilità di norme, che devono essere accompagnate da sanzioni. Perciò, relativamente al tema qui in studio, l'ordinamento giuridico della

Chiesa prevede in primo luogo l'applicazione di una sanzione, che consiste nella privazione della sepoltura ecclesiastica, quando questa punizione appaia come assolutamente necessaria per la vita di una società che si oppone alla inumazione ⁽⁵¹⁾.

Tenendo presente che il fine soprannaturale del diritto canonico deve coincidere con quello del diritto penale canonico, e che nell'ambito della Chiesa anche le leggi e i precetti penali devono tendere prima di tutto alla salute delle anime, le pene canoniche dovrebbero essere applicate solo quando si constati e si preveda che gli altri mezzi più propriamente pastorali, o anche giuridici, siano insufficienti ad assicurare la riparazione dello scandalo, l'emendamento del reo, e, se si vuole, anche il ristabilimento della giustizia violata, e che questi fini si possano più facilmente conseguire mediante l'esercizio del potere punitivo. Per quel che riguarda l'esclusione dalla sepoltura ecclesiastica è necessario considerare soprattutto due canoni (comma 1240 § 1, nn. 1; 5; comma 2339) che contengono le disposizioni del CIC 1917. Nel lib. III – *De rebus*, al cap. III: "*De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda*", si tratta di coloro cui va concessa o negata la sepoltura ecclesiastica. E il c. 1240 § 1 stabilisce: "*Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederit poenitentiae signa*": sono privati della sepoltura ecclesiastica, se prima della morte non avranno dato segno di conversione; ossia, n. 5 "*Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi*": chi avesse comandato che il suo corpo venisse cremato.

Alle persone che trasgrediscono la gravissima proibizione ecclesiastica, facendo cremare il proprio cadavere, non si deve concedere la sepoltura ecclesiastica. Ora, poiché da alcune parti si è voluto vedere in questo canone un rifiuto della sepoltura religiosa a chi ha comandato che il suo corpo venga cremato ⁽⁵²⁾, va notato che la privazione della sepoltura si applica secondo la risposta emanata dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice, il 10 novembre 1925: X. – *De sepultura ecclesiastica*:

"D. – An, vi canonis (1240 § 1, 5) *ecclesiastica sepultura priventur qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normam canonis (1203, § 2) non sequatur*.

R. – *Affermative*" ⁽⁵³⁾.

La Pontificia Commissione "*Ad Codicis Canones Authentice Interpretandos*", in risposta ai dubbi presentati, sottolinea che si devono privare della sepoltura ecclesiastica coloro che hanno disposto la cremazione del proprio cadavere, anche se poi di fatto, per volontà altrui, il cadavere non fosse cremato, tenendo presente che il c. 1203, § 2 dichiara cosa illecita eseguire la volontà di chi avesse stabilito la cremazione.

(44) "*Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur*" (comma 1203 § 2); S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642: "*At ubi agatur de iis, qui propria voluntate cremationem elegerunt, et in hac voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decr. f. IV, 19 Maii 1886, agendum cum iis iuxta normas Ritualis Romani, Tit. Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam*".

(45) Ch.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, cit., p. 75.
(46) "*A lege servanda excusantur et censuras non incurrunt officiales publici qui vi muneris iubent cremationem defuncti, qui eam elegerit, executioni mandari; neque opifices qui ex quadam necessitate operas suas cremandis corporibus locant*" A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici*, Romae-Brugis-Bruxellis, 1924, vol. 1, n. 511, p. 300.
(47) In responso 3 aug. 1897 S. Officium declaravit membra recisa fidelium, nisi obstarent graves difficultates, in parvo terre spatio benedicto esse sepelienda; licere tamen, prudenti dissimulatione, obedire medicis qui combustionem iusserint", in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae, 1933, vol. 2, n. 1975.

(48) "*Semejante reprobación se contiene ahora en el can. 1203; donde además se dice que si alquien dispusiese la cremación de su cadáver, no es lícito ejecutar este mandato; y si esta condición se pusiese en algún contrato, testamento o cualquier otro acto, se tenga pro no puesta*", E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 17 (1928), pp. 706-713.
(49) S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen*, vom 16. Januar 1920, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50-51. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. *Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeiführen*, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193.

(50) S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.
(51) S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.
(52) E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 17 (1928) pp. 706-713.
(53) T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66.

(53) Pontificia Commissio ad Canones Authentice Interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925), n. X, in AAS 17 (1925) p. 583.

Nella risposta del 23 febbraio 1926, *De crematione cadaverum*, la S.C. del S. Ufficio invitava il vescovo di Linz, Johannes Maria, quattro mesi prima dell'emanazione dell'istruzione riguardante la cremazione, a vigilare nei confronti di tale pratica ⁽⁵⁴⁾.

4. Legislazione Attuale Della Chiesa Sulla Cremazione

4.1. La cremazione e il Concilio Vaticano II

In ossequio anche agli insegnamenti, alle disposizioni, ai suggerimenti ed allo spirito del Concilio Vaticano II, un posto speciale all'interno della legislazione della Chiesa è occupato dalle istanze di rinnovamento e di aggiornamento del Diritto Canonico, in quanto quest'ultimo, per servire di guida ai contemporanei, deve necessariamente adeguarsi alle mutate realtà del mondo moderno. Tenuto conto della volontà dei Padri Conciliari e del fine pastorale del Concilio è evidente che soltanto le dichiarazioni esplicite riguardanti la fede o i costumi costituiscono dei veri e propri precetti obbliganti in questi ambiti; e questi possono essere i principi di diritto divino positivo che il Concilio fa apertamente dichiarato come tali ⁽⁵⁵⁾.

4.1.1. "Si può o si deve modificare la disciplina ecclesiastica sull'incinerazione?"

Con questa domanda retorica, il vescovo di Dromore, E. O'Doherty, nella sua risposta del 28.3.1960 alla Pontificia Commissione Antepreparatoria del Concilio si chiedeva "utrum in conditionibus orbis terrarum hodiernis, disciplina Ecclesiae de crematione modificari non possit aut debeat?" ⁽⁵⁶⁾. Le proposte che riguardano in modo diretto la cremazione sono state presentate esclusivamente da un ristretto numero di Padri Conciliari, appartenenti quasi tutti a paesi europei: Italia, Austria, Germania, Gran Bretagna, e con l'eccezione di un voto solo dalla Colombia.

4.1.2. Libera scelta tra inumazione e cremazione

La Commissione Pontificia Antepreparatoria del Concilio Vaticano II accolse la proposta dell'Arcivescovo di Torino, Maurilio Card. Fossati, che aveva precedentemente convocato una Commissione Diocesana, suddivisa in quattro sezioni: apologetica, dogmatica, biblica, morale e giuridica. La commissione aveva formulato "una dettagliata rassegna dei vari settori della dottrina morale e giuridica, proponendo adattamenti e modifiche, tanto nell'insegnamento, quanto nella prassi, che sembravano richiesti dalle moderne condizioni della vita cattolica e del ministero pastorale" ⁽⁵⁷⁾.

Nell'allegato n. 4, la parte "De crematione", fu elaborata dal Canonico don S. Solero a favore della cremazione, e da A. Vaudagnotti il quale propose di mantenere le disposizioni del CIC del 1917 che

riprovano la cremazione, conservando l'obbligo di seppellire i cadaveri "addendum pro Christianis officium sese conformandi Christo, 'qui sepultus est', et reminisci oportet, ex doctrina Pauli, humanum corpus esse veluti semen, quod non comburitur, sed in terra absconditur, in fidem et spem Resurrectionis". Il secondo redattore suggerisce al tempo stesso di mitigare soltanto le pene a chi trasgredisca il c. 1203 del CIC 1917 ⁽⁵⁸⁾.

In una breve relazione per l'introduzione storica, don S. Solero afferma: "Consuetudo incinerationis modernis temporibus restituta fuit ex parte ita dictae 'rivoluzione francese', anno 1797, et certe invaluit tamquam affirmatio apostasiae, rationalismi, materialismi, et in odium Ecclesiae. Nam usus cremandi cadavera maximos fautores habuit in addictis sectae massonicae" ⁽⁵⁹⁾. Giustamente questo redattore continua riportando soltanto le date dei principali interventi e canoni del CIC del 1917, quando la Chiesa aveva condannato la cremazione.

Secondo don S. Solero, il decorso del tempo aveva causato "sectaris furoribus extinctis vel saltem placatis", e l'incinerazione ora era possibile perché proposta dalle società crematorie con riverenza e rispetto nei confronti della religione. Per ciò egli sollecitava di concedere ai fedeli libertà nei confronti della sepoltura. "Et plures catholici - qui methodo humationis repugnant sed tamen leges ecclesiasticis violare nolunt - anxietatibus conscientiae torquentur".

4.2. Indole pasquale della morte

Il Concilio Vaticano II ha approfondito gli aspetti della morte, sottolineando i valori del mistero pasquale.

Questo sguardo conciliare sulla morte trovò motivi di arricchimento anche per ciò che riguarda le norme relative alle esequie ecclesiastiche. Naturalmente, trattandosi di arricchimento, quanto alla sua concreta attuazione sarebbe occorsa una migliore esposizione dei principi teologici e spirituali in quella dimensione profonda di fede che scaturisce dal mistero della morte, illustrando nel contempo con chiarezza le esigenze della fede nella Risurrezione ⁽⁶⁰⁾.

Nell'ambito della riforma liturgica, la celebrazione delle esequie per il caso della cremazione venne presa in considerazione, come abbiamo appena detto, fin dalla fase preparatoria al Concilio ⁽⁶¹⁾. Nel passato, col diffondersi della cremazione, venivano spesso presentate al suo riguardo motivazioni contrarie alla fede nella resurrezione dei morti e nella vita futura. Per questo la Chiesa l'aveva proibita ai fedeli, come abbiamo avuto modo di documentare ampiamente, rifiutando di conseguenza ogni rito liturgico e vietando di seppellire nel camposanto l'urna contenente le ceneri. La riflessione sulla liturgia ha così portato spontaneamente al ripensamento ed alla riforma dei riti funebri.

(54) S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katcholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193.

(55) "Il Concilio propone la dottrina cattolica sulla vita della Chiesa in un modo nuovo e con esposizione organica nelle sue quattro costituzioni, presentando le sue radici nella Rivelazione (DV), la sua vitalità nella Liturgia (SC), la sua struttura sacramentale con la (LG), la sua missione di fronte al mondo con la (GS). I principi sono ripresi e talora chiariti anche negli altri documenti", A. GIACOBBI, *Il diritto nella storia della Chiesa sintesi di storia delle fonti*, in AA.VV., *Il diritto nel Mistero della Chiesa: Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa. Il libro I del Codice: Le norme generali*, vol. 1, Roma, 1988, pp. 205-215.

(56) *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars II: Europa, Hibernia, Roma, 1960, p. 77.

(57) *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma, 1960, pp. 647-648.

(58) "Reprobatio cremationis corporum fidelium intacta servanda est, nec poenae in trasgressionem mitigandae (c. 1203). Licet enim nonnulli a mandato cremandi corpora excludant quamlibet iniuriam Ecclesiae, dicantque se peragere rem indifferentem, quae nec fidem nec mores tangat, attamen obiective, cremationem efficit et propagari etiam hodie in contemptum Ecclesiae, et veluti vexillum inimicorum Christi, patet ex ipsis ephemeridibus, quae hanc praxim propugnantur", *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma, 1960, p. 669.

(59) *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma, 1960, pp. 667-668.

(60) "Durch das kirchliche Begräbnis wird der verstorbene Gläubige Gott anempfohlen. Die Gemeinde erweist dem Toten einen Dienst der brüderlichen Liebe und ehrt seinen in der Taufe zum Tempel des Heiligen Geistes geworden Leib. Sie gedenkt des Todes und der Auferstehung des Herrn in gläubiger Hoffnung und erwartet die Wiederkunft Christi und die Auferstehung der Toten. Die Begräbnisfeier wird so zur Verkündigung der Osterbotschaft", H.J.F. REINHARDT, *Das kirchliche Begräbnis*, in AA.VV., *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Regensburg, 1983, pp. 840-844.

(61) A. ADAM, *Corso di liturgia*, Brescia, 1988, pp. 260-268.